

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5526

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSURATI

*Presentata il 12 marzo 1991*

Modifica dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente la delimitazione territoriale delle aree metropolitane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le difficoltà che incontrano le regioni interessate al processo di costituzione delle città metropolitane, come previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, devono indurre il Parlamento a un riesame coraggioso e approfondito delle norme che, per l'appunto, introducono nell'ordinamento dei poteri locali il nuovo ente metropolitano.

In effetti, a pochi mesi dalla scadenza, prevista per il prossimo 12 giugno 1991, non vi sono attendibili elementi che consentono, sotto il profilo della reale fattibilità politica, d'immaginare una risoluzione efficace da parte delle regioni in ordine al primo adempimento — quello concernente la delimitazione delle aree — in forza del quale è attivato il procedimento volto alla identificazione della futura città metropolitana.

Con realismo, dunque, si tratta di assumere una decisione che serva a favorire una più ampia e precisa valutazione, sulla base delle peculiari condizioni locali, al fine di evitare che una soluzione di così vasta portata si riveli foriera di nuove e più forti contraddizioni nel quadro dell'ordinamento complessivo degli enti locali.

La proposta di un rinvio della data entro la quale le regioni esercitano la responsabilità connessa alla delimitazione dell'area metropolitana, è orientata a garantire la possibilità che il confronto tra le istituzioni — regioni, province e comuni — e soprattutto tra queste e le popolazioni interessate, serva ad acquisire un grado di conoscenza adeguato in relazione alle scelte da compiere.

Vi è altresì da sottoporre a più attento esame la disposizione contenuta nella legge che dissocia la fase della delimitazione dell'area metropolitana da quella concernente l'attribuzione ai comuni delle funzioni, per così dire, residuali rispetto alle competenze assegnate alla città metropolitana.

In realtà i comuni non sono in grado, anche volendo, di sciogliere il nodo della loro eventuale partecipazione all'area metropolitana se prima non acquisiscono tutti gli elementi di valutazione in ordine al quadro delle funzioni e delle responsa-

bilità che il nuovo assetto metropolitano vorrà determinare.

In ultimo va evidenziata la preoccupazione — su cui occorrerà tornare — relativa all'attribuzione in capo alle regioni della responsabilità diretta a definire, per l'appunto, le funzioni dei comuni facenti parte dell'area metropolitana. Questa disposizione, in effetti, contraddice l'impianto complessivo della legge n. 142 del 1990, che, sulla base delle indicazioni contenute nella Carta costituzionale, ribadisce il principio che le funzioni degli enti locali sono definite dalle leggi della Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

### ART. 2.

1. Agli ulteriori adempimenti previsti dagli articoli 17, 20 e 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si provvede successivamente all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge e secondo le modalità e i tempi previsti dalla stessa legge n. 142 del 1990.